

Affari P R I V A T I

Patrimonio al futuro: Proteggere, Accrescere, Trasmettere
Periodico di informazione - Anno 1, Numero 1, Ottobre 2015

All'interno

NORMATIVA CIVILE

La nuova successione europea

Avv. Elena Ferraresi

NORMATIVA FISCALE

Scambi informativi per il contrasto all'evasione

Antonella Brizzi

NORMATIVA CIVILE

Nuove norme a favore dei creditori

Avv. Anna Mangione

AMMINISTRAZIONE

La segretazione del patrimonio

Marco V. Bellini

ATTIVITÀ FIDUCIARIA

Le vie per il rimpatrio

Giuseppe Fiorica

PATRIMONIO FINANZIARIO

Fondi alternativi: la prova di agosto

Chiara Verderio

Editoriale

Il mondo dopo la Voluntary Disclosure

di Marco Valerio Bellini

Marco Valerio Bellini

✉ mv.bellini@betrust.it

*In Be Trust ricopre il ruolo
di Presidente con
responsabilità
sui servizi
di
consulenza.*



Nel mentre si ragiona sul nuovo decreto che prolunga i termini per la presentazione delle istanze della Voluntary Disclosure terza edizione, molti italiani fanno i conti con quelle che saranno le prospettive per il loro patrimonio dopo aver aderito alla proposta di farlo emergere dalle nebbie dei conti esteri. Una situazione molto diversa dai precedenti scudi perché non sono previsti regimi particolari di tutela della privacy e perché oggi l'attenzione dei creditori e dello Stato è molto diversa da quella degli anni passati.

Se infatti, il patrimonio detenuto all'estero era difficilmente accessibile sia al suo proprietario che ai terzi, con il rimpatrio si pone in maniera importante il problema, ma anche l'opportunità, di dare a questo patrimonio una nuova conformazione, più adeguata alle attuali esigenze di tutela e studiata per gli anni a venire.

Molti imprenditori valuteranno con attenzione infatti la possibilità di utilizzare il patrimonio emerso nell'ambito delle attività d'impresa e molti penseranno anche a supportare le iniziative dei familiari. Diversi troveranno utile approntare strumenti di riservatezza e tutela verso le pretese dei terzi per salvaguardare ciò che - a caro prezzo in qualche caso - oggi detengono in maniera legittima.

In questo numero speciale di "Affari Privati" affrontiamo alcuni dei temi che ruotano intorno alla Governance del Patrimonio, senza avere la pretesa di essere esaustivi rispetto ad un tema molto ampio, ma con l'intento di dare qualche spunto e spingere i lettori ad approfondire, magari con la nostra collaborazione.

Normativa civile

La nuova normativa europea per le successioni internazionali



di Avv. Elena Ferraresi

Il mese di agosto ha portato interessanti novità nell'ambito delle successioni internazionali. Il 17 agosto 2015 è, infatti, finalmente entrato in vigore il Regolamento Europeo Successioni n. 650/2012, che è andato a sostituire le norme di diritto internazionale privato e processuale degli Stati Membri (restano escluse Inghilterra, Irlanda e Danimarca, che proseguiranno ad utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato). Cosa è cambiato, dunque, in tutti quei casi in cui la successione riguardi, per esempio, un cittadino italiano, che abbia residenza abituale in Germania, deceduto in Francia, con moglie spagnola, due figli (l'uno nato in Russia e l'altro in Inghilterra) e con beni in Olanda, oltre a proprietà in Belgio?

Fino ad oggi, nei casi di successione "internazionale", il conflitto fra i giudici dei paesi coinvolti dalla predetta successione era garantito, da qui la necessità, sempre più sentita, di creare uniformità nell'ambito dell'argomento. Dal 17 agosto 2015 nell'ambito del diritto internazionale privato, in materia di successione mortis causa, in virtù degli artt. 21 e 22 del Regolamento 650/2012 troverà applicazione la legge dello stato di "residenza abituale" del de cuius, salvo che lo stesso, con atto formale dispositivo della propria eredità, non abbia indicato quella della propria cittadinanza. Il Regolamento, volto a ga- ➔

Il concetto di "Residenza abituale"

Con l'entrata in vigore del Regolamento n.650/2012 sorge la necessità di sviscerare il concetto di "residenza abituale", cui il Regolamento non dà una reale definizione. E' indubbio che per poter parlare di "residenza abituale" di un soggetto quest'ultimo debba avere uno stretto legame con quel territorio, legame che si estrinseca solitamente con il concorso di due elementi, uno **oggettivo** ed uno **soggettivo**.

Oggettivo poiché il soggetto permane solitamente in un determinato luogo in maniera tendenzialmente permanente, per un tempo,

dunque, non breve.

Soggettivo poiché deve essere verificata l'effettiva volontà di un soggetto di stabilire la residenza al di fuori del paese ove lo stesso ha la propria cittadinanza.

È indubbio che il concetto di "residenza abituale", concetto non definito, costringe gli operatori del settore ad una ricerca più laboriosa rispetto, ad esempio, al concetto di cittadinanza che rappresenta una situazione oggettiva. Astrattamente, per poter facilitare l'identificazione del luogo, potremmo assimilare il concetto di "residenza abituale" al luogo ove il de cuius abbia inteso porre la sede dei propri interessi ed affari in maniera stabile.



rantire e tutelare la libertà di movimento dei cittadini europei, fa sì che ogni singolo privato cittadino sappia con certezza quale sarà la legge che regolerà la propria eredità, il proprio testamento e tutto quanto sia riferibile a disposizioni per causa di morte. Il Regolamento ha, pertanto, il pregio di far sì che il cittadino possa: o scegliere direttamente quale legge applicare (quella della propria cittadinanza, con atto formale) o, in mancanza di scelta formale, essere consapevole che la legge applicabile sarà quella della propria “residenza abituale”. Poiché il regolamento non fornisce una definizione di “residenza abituale”, si renderà necessario, a tal proposito, ricorrere all’interpretazione della Corte Europea di Giustizia.

Avv. Elena Ferraresi

✉ avv.elenaferraresi
@hotmail.it

È Partner di Be Trust per i
servizi legali



Il certificato successorio europeo

Il Certificato Successorio Europeo rappresenta il primo atto pubblico europeo che riveste lo stesso effetto in tutti gli Stati Europei membri. A cosa serve? E' la domanda che sorge immediata. Il certificato rappresenta lo strumento attraverso il quale si ha la possibilità di far valere il proprio status di erede, e/o di amministratore, nell'ambito di tutti gli stati in cui si possono trovare i beni del de cuius, così evitando di dover ottenere svariate certificazioni, diverse per ogni stato interessato dalla successione, spesso in contrasto fra loro. Ciò che rileva, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento

Europeo delle Successioni, è che tale certificato, che viene rilasciato a semplice richiesta espressa dei soggetti che hanno interesse a rivestire la qualifica di erede, in quanto modello unico per tutti gli Stati, faciliterà sicuramente la gestione delle successioni in maniera più rapida.

Gli effetti del certificato saranno due, in particolare:

1 far sì che chi viene indicato nel certificato come erede e/o amministratore dei beni ereditari avrà una presunzione grazie alla quale esibendo il predetto certificato può far valere i diritti relativi alla qualità che riveste;

2 i terzi che hanno rapporti con chi viene indicato nel certificato, hanno la garanzia della prova della sua buona fede.

Normativa fiscale

Il contrasto all'evasione attraverso gli scambi informativi internazionali



di Antonella Brizzi

Lo scenario internazionale in materia fiscale sta subendo un profondo cambiamento. Difatti le istituzioni internazionali, in primis l'Ocse e il G20, in collaborazione con le amministrazioni fiscali dei singoli Stati hanno introdotto, o stanno introducendo, una serie di misure atte ad una maggiore trasparenza e a ridurre la detenzione illecita di capitali all'estero. Infatti, con una dichiarazione comune, ad oggi oltre 60 Paesi si sono vincolati a mettere in pratica il nuovo standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, **il Common Reporting Standard**, approvato dall'OCSE e **che entrerà in vigore dal 2017**.

Lo "standard" prevede lo scambio automatico annuale tra i governi sui conti bancari, compresi saldi, interessi, dividendi e proventi riferiti sia a persone fisiche che giuridiche e non sarà più opponibile il segreto bancario quale strumento per non fornire le informazioni richieste. I conti di riferimento saranno quelli intrattenuti al 31 dicembre 2015 e ovviamente quelli aperti successivamente. I Ministri dell'economia e delle finanze dei Paesi del G5, hanno proclamato che questa iniziativa sarà una nuova e significativa pietra miliare, per lo scambio automatico delle informazioni fiscali, che incrementerà la capacità di contrastare e scoraggiare l'evasione fiscale.

Su questo nuovo contesto internazionale si è espresso anche il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi dichiarando *"Il cambiamento più grande a livello fiscale non è a livello italiano, ma mondiale. La novità degli ultimi mesi è infatti il tentativo di tutti gli Stati, a partire*



Common Reporting Standard: via allo scambio informativo

Dal 2017 entrerà in vigore il Common Reporting Standard che, a differenza del Fatca statunitense che si basa su accordi bilaterali, è stato studiato dall'OCSE come strumento multilaterale al fine di consentire lo scambio strutturato e periodico di informazioni finanziarie tra i vari Paesi aderenti.



dagli Usa, di diffondere le informazioni sull'evasione. C'è un sistema automatico e con flussi continui e strutturati tra tutti i paesi dell'Ocse, e questa è una rivoluzione." In questo mutato quadro internazionale, l'Italia ha sicuramente una parte attiva in quanto oltre ad aver aderito al Common Reporting Standard, ha intrapreso più strade per recuperare le basi imponibili migrate all'estero. Tra queste va sicuramente citata la voluntary disclosure nonché gli **accordi bilaterali** sottoscritti con i vari paesi non da ultimo quello con la **Svizzera** che consentirà, secondo l'articolo 26 del modello Ocse che limita fortemente il segreto bancario, lo scambio di informazioni per tutti i contribuenti residenti in Italia. Le autorità fiscali dovranno indicare lo scopo per il quale viene richiesta l'informativa e, se noti, anche il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste. Vi è inoltre un'apertura della Svizzera ad accettare anche domande raggruppate ovvero richieste che, pur non indicando il nome dei contribuenti, contestualizzino in maniera precisa un modello di comportamento sospetto che accomuna un gruppo di soggetti e le ragioni che hanno portato l'amministrazione fiscale a sospettare di tali comportamenti. Ne è prova la richiesta effettuata dall'Olanda il 22 settembre ed accettata dalla Svizzera.

Il panorama italiano ha inoltre posto in essere ulteriori misure di contrasto all'evasione quali la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di attingere alle informazioni contenute nell'Archivio Unico Informatico nonché l'applicazione del monitoraggio fiscale che comporta per gli intermediari finanziari una comunicazione massiva periodica dei dati relativi ai trasferimenti da e verso l'estero.

E' chiaro dunque che il nuovo scenario internazionale che si sta delineando comporterà dei profondi cambiamenti all'assetto patrimoniale di persone fisiche e giuridiche che non potranno più trovare rifugio in paesi accomodanti ma che avranno comunque la possibilità di trovare - anche attraverso la consulenza di intermediari specializzati - strumenti di protezione della ricchezza emersa.

Antonella Brizzi

✉ a.brizzi@betrust.it

In Be Trust ricopre il ruolo
di Responsabile
Antiriciclaggio



La posizione della Svizzera

In Svizzera le ripercussioni sugli Istituti di Credito e sugli operatori del settore sono ovviamente significative. In questi ultimi mesi le banche svizzere hanno chiesto ai clienti italiani di collaborare con il fisco. In alcune situazioni grandi brand finanziari hanno provveduto al blocco dei conti correnti per autotutelarsi nei confronti dei nuovi accordi internazionali.

Amministrazione

Anche le ricerche
telematiche
fra le nuove
norme a favore
dei creditori



di Avv. Anna Mangione

In un'ottica di tutela del patrimonio e di garanzia patrimoniale è doveroso fare un cenno sulle **nuove modalità di esecuzione coattiva sui beni del debitore**, procedura che la recente riforma ha reso (o almeno tentato di rendere) più snella ed efficace.

L'attenzione va sicuramente focalizzata sulla **introduzione dell'art. 2929 bis del c.c.** con il quale il legislatore ha inteso rendere più veloce la procedura di aggressione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito. **Ora sarà possibile espropriare i beni immobili e mobili registrati che il debitore ha sottoposto ad un vincolo di indisponibilità con un atto a titolo gratuito.** In precedenza occorreva proporre domanda revocatoria che inficiasse la validità dell'atto di disposizione compiuto, ora invece il creditore ben potrà agire direttamente sul bene.

Tra le innovazioni apportate dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) particolare rilievo assume quella di cui all'art. 492 bis c.p.c., disposizione che istituisce la **"Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare"**, strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

Dall'11 dicembre 2014 - data di entrata in vigore della nuova norma - il creditore previa domanda al Tribunale potrà richiedere che l'ufficiale giudiziario venga autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L'autorizzazione presidenziale consentirà all'ufficiale giudiziario l'accesso telematico diretto e gratuito ai seguenti archivi informatici: banche dati delle pubbliche amministrazioni, pubblico registro automobilistico, enti previdenziali ed in particolare anagrafe tributaria istituita con la legge di stabilità che ha creato una sorta di "mega" anagrafe dove confluiscono tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti correnti dei contribuenti.

In tale ambito è ricompreso anche l'Archivio dei rapporti finanziari, una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria nella quale confluiscono in automatico le comunicazioni di tutti gli operatori finanziari. Le informazioni contenute nell'Archivio riguardano innanzitutto l'esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti dagli operatori finanziari con i propri clienti, per tutti i rapporti esistenti dal 1° gennaio 2005, ed a tali informazioni sono tenuti tutti gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

In tal modo viene notevolmente esteso l'ambito all'interno del quale l'Ufficiale Giudici- ➔



ziario potrà raccogliere informazioni finalizzate a rinvenire beni aggredibili dell'esecutato a lui direttamente intestati oppure beni amministrati da terzi o a questi intestati fittiziamente. A fronte della previsione, poi rimasta inattuata, di cui all'art. 155 quater disp. att. cod. proc. civ. che prevede l'emanazione del Decreto attuativo indicante le modalità e i limiti di accesso alle banche dati, il legislatore con l'ultimo decreto legge 83/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015 contenente "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" è intervenuto anche sulle modalità con cui deve essere condotta la ricerca dei beni da pignorare introdotta con l'art. 492 bis, c.p.c..

Viene prevista la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra) per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. In questo modo, anche se gli ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. **Ciò, potrà avvenire nel termine di un anno**, scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema. Infatti, la disposizione, prevista dall'aggiunta all'art. 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, perderà efficacia laddove il decreto ministeriale non venga adottato entro un anno dall'entrata in vigore della riforma.

A fronte di tali novità e di altre di natura procedurale, appare ancor più evidente la necessità di tutelare il patrimonio al fine di realizzare progetti e perseguire interessi determinati.

Avv. Anna Mangione
✉ studiolegalemangione@hotmail.it

è partner di
Be Trust
per i servizi
legali



Normativa civile

Segregare il patrimonio come via per tutelarlo e destinarlo



di Marco Valerio Bellini

I patrimoni destinati ad uno scopo individuano una molteplicità di figure a cui consegue la sottrazione dei beni medesimi alla generale responsabilità patrimoniale del loro titolare per debiti contratti per finalità estranee allo scopo medesimo a cui sono destinati.

Si tratta in sostanza di deroghe circostanziate ai principi generali della responsabilità patrimoniale generica del debitore (Art. 2740, 1° c. cod.civ.) secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri nonché al principio dell'uguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le ben note cause legittime di prelazione quali pegno, ipoteca e privilegi alla previsione dell'Art. 2741 cod.civ.). Non vi è dubbio che l'attuale evoluzione della società e delle attività economiche ha sostanzialmente cambiato il rapporto tra il patrimonio in senso generale e la sua funzione di garanzia. **Si fa strada l'idea che il creditore o il socio, in caso di società, si sentano più garantiti potendo isolare un bene o un gruppo di beni al soddisfacimento o alla tutela di un certo affare o di un determinato interesse.** In questo senso è anche da considerare la concorrenza tra ordinamenti che, in una epoca di globalizzazione, porta a privilegiare, ove possibile, l'adozione di sistemi giuridici più flessibili e dotati di strumenti legali più adatti a configurare schemi utili a soddisfare queste esigenze.

Queste esigenze toccano sicuramente chi ha necessità di avviare nuove iniziative, ma ➔

Il Trust come strumento di segregazione patrimoniale

Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso, se costruito bene e per tempo, risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua caratteristica il trust viene impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.). Tra i molti utilizzi, il trust può essere usato anche per gestire i patrimoni di soggetti minori che abbiano un godimento limitato dei beni fino al compimento della maggiore età o patrimoni destinati a soggetti incapaci o diversamente abili al fine di garantire un loro adeguato sostenimento.

sono anche molto sentite da chi deve gestire per tempo possibili situazioni di difficoltà temporanee, oppure vuole tutelare un familiare debole, vuole perseguire un interesse collettivo in campo sociale o solamente preservare il patrimonio per le generazioni future.

Diversi sono gli strumenti di segregazione patrimoniale, alcuni di questi trovano precisa raffigurazione nel corpo normativo italiano, mentre per altri si è ricorso alle legislazioni estere per costruire un quadro poi riconosciuto a livello nazionale.

Forme più note sono sicuramente quelle del **Fondo patrimoniale**, istituito come meccanismo di preservazione del patrimonio familiare, quelle del **Trust**, che con il riconoscimento nel nostro ordinamento attraverso la Convenzione dell'Aja del 1/7/1985 ha trovato un vasto utilizzo, ed in ultimo lo strumento del Atto di destinazione, nato con l'introduzione dell'Art. 2645 del Codice Civile.

Molta è la giurisprudenza di questi anni relativamente all'utilizzo di questi strumenti e da questa possiamo trarre indicazioni operative perché il loro utilizzo concreto assolve agli scopi. Sicuramente bisogna porre attenzione agli elementi che individuano un patrimonio di destinazione ovvero ai soggetti, alla forma dell'atto, all'oggetto della destinazione, alla sua durata, alla effettiva separazione dei beni oggetto della destinazione dai restanti beni del costituente, alla destinazione dei beni ad uno scopo, all'indisponibilità relativa dei beni destinati e alla pubblicità dei beni vincolati allo scopo.

Un elemento cardine è la meritevolezza degli interessi perseguiti che devono essere leciti, non futili o mutevoli, e devono rispondere ad un criterio di ragionevolezza in funzione della serietà delle ragioni che giustificano il vincolo opponibile ai terzi anche in funzione della capienza del patrimonio residuo del disponente per il soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Proteggere il patrimonio con strumenti legali e trasparenti è possibile, basta pensarci per tempo!

Marco Valerio Bellini

✉ [mv.bellini@betrust.it](mailto:m.v.bellini@betrust.it)

In Be Trust ricopre il ruolo di Presidente con responsabilità sui servizi di consulenza.



Il Fondo Patrimoniale come vincolo dei beni per la famiglia



Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia specificatamente indicato. Tale strumento è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e può contenere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia l'annotazione) del vincolo cui sono sottoposti. L'amministrazione spetta ai coniugi disgiuntamente se ordinaria e congiuntamente se straordinaria. Cessa per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio.

Attività fiduciaria

Le vie per il rimpatrio. Il patrimonio dopo la voluntary disclosure



di Giuseppe Fiorica

Come noto la voluntary disclosure ha imposto l'emersione dei capitali detenuti finora all'estero e che possono essere rappresentati, a titolo d'esempio, da strumenti finanziari, immobili, opere d'arte; in base alla tipologia, il bene deve figurare per il fisco italiano, nel corretto "contenitore". Le possibilità che il contribuente ha a disposizione, anche attraverso una consulenza personalizzata del suo professionista di riferimento o dell'intermediario di fiducia, sono state ben definite dall'Agenzia delle Entrate e recepite dal mercato. Partendo dagli strumenti finanziari vale sicuramente la pena di citare il **waiver svizzero** che consente, a chi aderisce alla voluntary disclosure ed intende mantenere i propri averi patrimoniali depositati presso una banca elvetica, di beneficiare degli effetti premiali previsti dalla legge n. 186/2014 (riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi e non applicazione del raddoppio dei termini), autorizzando l'istituto di credito a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura. Tuttavia tale approccio ha come conseguenza per il contribuente la **necessità di compilare annualmente il quadro RW della dichiarazione dei redditi**. L'Agenzia delle Entrate monitorerà i contribuenti anche per le annualità successive a quelle oggetto di voluntary disclosure riguardo le attività detenute presso intermediari esteri. Nel caso in cui il contribuente non abbia rispettato tutti gli adempimenti dichiarativi sarà raggiunto da tutte le sanzioni, compresa la nuova san- ➔

Il **waiver svizzero**

■ L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato l'utilizzo del waiver che consente lo scambio di informazioni tra l'Autorità competente italiana e le banche svizzere in funzione di un mandato conferito dal cliente. Le regole dettate dall'Agenzia valgono per tutte le relazioni di clienti italiani che abbiano conti/depositi gestiti presso banche elvetiche e che abbiano aderito alla voluntary disclosure. Resta però l'obbligo per il contribuente di compilare ogni anno il quadro RW e di dichiarare i redditi finanziari. Resta però l'obbligo per il contribuente di compilare ogni anno il quadro e dichiarare i redditi finanziari.

zione per omesso rilascio del waiver controfirmato dall'intermediario estero. Tale attività può essere demandata a una società fiduciaria ovvero delegare a quest'ultima gli obblighi dichiarativi per i periodi di imposta successivi. In alternativa alla soluzione "ponte" del waiver, il contribuente può ovviamente mettere da subito in atto il **rimpatrio fisico attraverso il deposito degli strumenti finanziari** presso una società fiduciaria o altro intermediario.

Chi invece detiene degli **immobili all'estero avrà come unica strada percorribile il rimpatrio giuridico** che potrà essere effettuato con il supporto di una società fiduciaria, in ragione di un mandato sottoscritto dal cliente e che gli consentirà di mantenere la titolarità del bene, demandando all'intermediario unicamente le questioni amministrative e fiscali. E' possibile inoltre effettuare il **rimpatrio giuridico anche in riferimento ai metalli preziosi**. Pertanto, tali beni, pur continuando ad essere fisicamente detenuti presso l'intermediario non residente, potranno formare oggetto del rapporto di amministrazione fiduciaria. Per procedere invece con il **rimpatrio giuridico delle opere d'arte** è necessario consegnare il bene alla società fiduciaria in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria. In tal modo si realizza, senza procedere al materiale trasferimento del bene oggetto di rimpatrio nel territorio dello Stato, la condizione che vede la fiduciaria ricevere in deposito e amministrazione il bene oggetto di rimpatrio.

Se da un lato tutto ciò può essere visto dal contribuente come un ulteriore appesantimento necessario solo per sanare definitivamente la sua posizione verso il fisco italiano, dall'altro può comunque essere interpretato come un'occasione per entrare in contatto con nuove realtà professionali in grado di supportarlo nelle scelte future di accrescimento del capitale e di tutela del medesimo.



Il mandato senza intestazione



■ Attraverso il mandato senza intestazione sottoscritto con una società fiduciaria, il proprietario di un immobile o di un oggetto prezioso può mantenere la detenzione del bene medesimo, demandando alla società fiduciaria unicamente gli oneri amministrativi e fiscali.

Patrimonio finanziario

Fondi alternativi: con Agosto arriva la prima vera prova

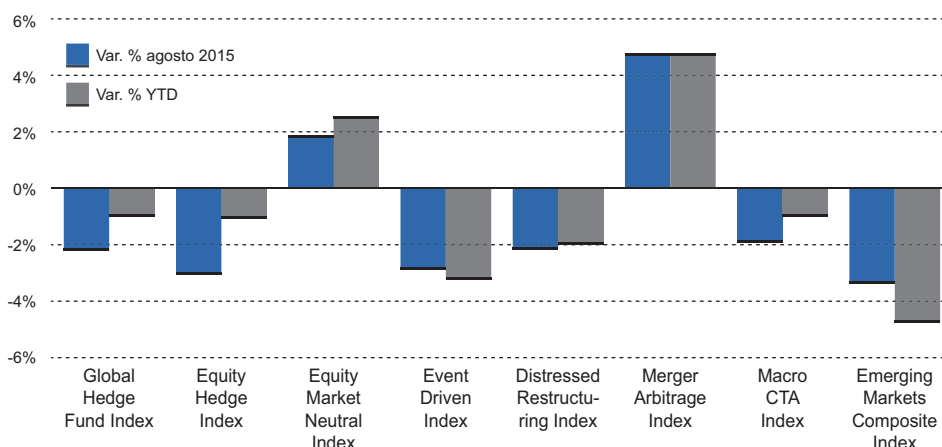


di Chiara Verderio

Agosto è stato un mese molto volatile per i mercati, intesi nel loro complesso. Come accade di rado (ma accade) le correlazioni storiche si sono dimostrate poco predittive, e la volatilità implicita si è mostrata in tutta la sua forza, dopo mesi di VIX a livello 25. Le asset classes rischiose hanno dunque subito perdite importanti, in tutte le aree geografiche, senza che le asset classes più conservative – quali bond governativi e dollaro – abbiano potuto compensare tali storni. Per dare qualche numero, senza pretesa di completezza, il MSCI World Index ha perso nel mese il 6.6% (in UDS), mentre né il Barclays US Aggregate Bond Index né l'US Dollar Index sono riusciti a postare ritorni positivi, con il mese chiuso rispettivamente a -0.1% e -1.6%. Anche le commodities, con l'eccezione di oro e petrolio, si sono dimostrate eccezionalmente deboli. Tale contesto di correlazione e volatilità si è dimostrato faticoso anche per l'universo degli Hedge Fund globali; per dare un dato unificante, il HFRX Global Hedge Fund Index ha chiuso Agosto a -2.2% (in UDS). In termini YTD, la maggior parte degli indici aggregati sono flattish o appena negativi, con l'eccezione dei fondi attivi nei mercati emergenti, dove le possibilità di hedging e di reazione agli storni sono limitate da condizioni di liquidità scarsa o assente; da sottolineare tuttavia che l'indice MSCI Emerging Market ha postato un severo -9% ad agosto, a fronte di un ben più contenuto -3,4% dell'indice HFRX Emerging Markets; gli stessi ordini di grandezza relativa si ➔

Le performance degli Hedge fund index

Variazioni %
a un mese
e da inizio anno
indici HFRX



possono constatare anche sul dato YTD. Eccezioni positive sono invece rappresentate dall'indice HFRX Market Neutral e da quello rappresentativo delle strategie Merger Arbitrage, positivi sia ad agosto che su base YTD.

Tuttavia come sempre accade quando si parla di indici sintetici, vale la pena sottolineare che il dato aggregato non evidenzia la grande dispersione dei ritorni all'interno dell'indice stesso, sia delle diverse sottostrategie di cui l'indice si compone, sia dei singoli hedge funds che lo costituiscono alla base.

Per quanto riguarda invece i fondi alternativi UCITS, Morningstar ha analizzato in particolare il periodo tra il 17 e il 24 agosto, quando l'indice globale MSCI World (in Euro) ha perso oltre il 12%, effettuando una sorta di stress-test; ebbene, nello stesso intervallo di tempo, in media, il rendimento dei fondi alternativi è stato negativo per il 3,1% – con un elevato grado di dispersione tra le diverse strategie. Il mese si è poi concluso, sempre in media, in territorio lievemente negativo, -1,08%, e le performance YTD restano positive o appena negative per quasi tutte le strategie (escludendo Global Macro e CTA); le strategie equity mostrano un incoraggiante +4,20% con tutti i main index negativi (USA ed EM) o flattish (Europa).

Si può quindi concludere che, **se da una parte i rendimenti di alcune strategie, in particolare quelle considerate “di protezione” come CTA e Global Macro** – tradizionalmente le più decorrelate dall'andamento dei mercati - **hanno certamente deluso, dall'altra le altre strategie nel loro complesso hanno certamente performato in modo adeguato** in un mese estremamente volatile che ha penalizzato tutte le asset classes indistintamente. Ad esempio, per citare la strategia Long/Short Equity, molto popolare e ben rappresentata nel mondo UCITS, essa ha chiuso il mese con una perdita contenuta (-1,88%) e come già menzionato risulta ancora decisamente positiva su base YTD (+4,20%). Ed infatti tale strategia non ha come obiettivo, come spesso si sente dire, di ➔

Le performance degli Asset Weighted Index

Variazioni %
a un mese
e da inizio anno
Indici Asset
weighted
Ma-Eurizon
Ucits Alternative

	ago-15	Ytd		ago-15	Ytd
Global Index	-1,08%	1,05%	Multi Asset Index	-3,05%	1,18%
Credit Long/Short Index	-0,53%	0,59%	Long/Short Equity Index	-1,88%	4,20%
Emerging Markets Index	-1,35%	-0,62%	Managed Futures Index	-2,44%	-2,43%
Equity Market Neutral Index	0,30%	2,90%	Multistrategy Index	-1,25%	2,51%
Event Driven Index	-2,14%	-0,61%	Relative Value Index	-0,39%	1,71%
Fixed Income Index	-0,68%	-0,08%	Volatility Trading Index	0,55%	-0,74%
Global Macro Index	-0,92%	-2,83%	Fund of Funds Index	-1,82%	1,05%

Fonte: Mondo Alternative Index



segue

Fondi alternativi:
la prova di agosto



performare in ogni contesto di mercato, ma bensì di proteggere i rendimenti dall'eccessiva volatilità nel downside, provando comunque a catturare una buona parte dell'upside dei mercati. Si tratta infatti di fondi che, in misura diversa a seconda del manager e della filosofia di investimento, hanno una esposizione netta strutturalmente positiva, e quindi comunque un bias positivo verso i mercati. Altro è il compito delle strategie Market Neutral, che per mandato devono essere appunto neutrali al mercato, sia in termini di esposizione che in termini di beta; e tali strategie infatti hanno, nel loro complesso, chiuso il mese positivamente, e anche YTD mostrano rendimenti positivi.

È evidente che non esiste il fondo per tutte le stagioni, che il ruolo dell'allocatore, anche quando utilizzi fondi alternativi, è comunque avere una view strategica (non tattica) su ciascuna asset class, e di scegliere i manager che meglio rappresentano questa view, monitorandone costantemente la performance verso il mandato dichiarato. Paradossalmente, un gestore market neutral che performasse troppo bene in un contesto di mercati positivi potrebbe in realtà stare prendendo beta bets che ovviamente gli nuocerebbero in caso di storni del mercato; ed in tal caso il manager andrebbe rivalutato e quindi eventualmente tolto dal portafoglio proprio in virtù dei rendimenti "troppo positivi".

Chiara Verderio

✉ c.verderio@betrust.it

*In Be Trust segue le
attività
finanziarie*





BE TRUST

FIDUCIARIA



Perchè BE TRUST

Esperienza: requisito per entrare nella squadra dei Partner di Be Trust è avere un'esperienza professionale di almeno 15 anni, maturata lavorando, in ruoli di responsabilità, in organizzazioni italiane e estere leader nel settore finanziario

Trasparenza: l'impegno dei Partner di Be Trust è quello di operare in piena trasparenza nell'interesse unico dei propri clienti

Indipendenza: la scelta conseguente è quella di investire personalmente nell'equity della società, direttamente come soggetti privati, per garantire la piena indipendenza nelle scelte e nello svolgimento del servizio

Affidabilità: l'obiettivo del lavoro dei Partner di Be Trust è meritare la fiducia dei propri clienti

Be Trust Fiduciaria Srl

Autorizzata all'attività di Amministrazione Fiduciaria
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 30 aprile 2014

Aderente ad Assofiduciaria, socia in AFIN

Cap sociale di 100mila euro interamente versato



*Ministero
dello Sviluppo Economico*